



## **Comune di SILIQUA**

Provincia di Cagliari

Via Mannu n°32 – 09010 SILIQUA - CA

Tel.: 0781/7801220 – Fax: 0781/7801228

E-mail: [attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it](mailto:attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it)

---

**SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**INDICE SISTEMATICO**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

		pag.
Art. 1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	3
Art. 2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	3
Art. 3	Denuncia occupazioni permanenti	3
Art. 4	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	4
Art. 5	Concessione e/o autorizzazione	4
Art. 6	Occupazioni d'urgenza	4
Art. 7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 9	Revoca della concessione e/o autorizzazione	5
Art. 10	Obblighi del concessionario	6
Art. 11	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	6
Art. 12	Costruzioni gallerie sotterranee	6
Art. 12/bis	Gestione del Servizio	6

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**

		pag.
Art. 13	Classificazione del Comune	8
Art. 14	Suddivisione del territorio in categorie	8
Art. 15	Tariffe	8
Art. 16	Soggetti passivi	8
Art. 17	Durata dell'occupazione	9
Art. 18	Criterio di applicazione della tassa	9
Art. 19	Misura dello spazio occupato	9
Art. 20	Passi carrabili	9
Art. 21	Autovetture per trasporto pubblico	10
Art. 22	Distributori di carburante	10
Art. 23	Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi	10
Art. 24	Occupazioni temporanee-Criteri e misure di riferimento	10
Art. 25	Occupazioni sottosuolo e soprassuolo- Casi particolari	11
Art. 26	Maggiorazioni della tassa	11
Art. 27	Riduzioni della tassa permanente	11
Art. 28	Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa	12
Art. 29	Riduzioni della tassa temporanea	12
Art. 30	Esenzione dalla tassa	13
Art. 31	Esclusione dalla tassa	13
Art. 32	Sanzioni	14
Art. 33	Versamento della tassa	14
Art. 34	Rimborsi	15
Art. 35	Ruoli coattivi	15
Art. 36	Norme Transitorie	15
Art. 37	Entrata in vigore	15

## **Capo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE**

**Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Lgs.**

#### **Art. 1**

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.**

- 1. Ai sensi dell'art.38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.**
- 2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.**

#### **Art. 2**

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

- 1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).**
- 2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.**
- 3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.**
- 4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.**
- 5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.**
- 6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quanto altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.**

#### **Art. 3**

##### **Denuncia occupazioni permanenti**

- 1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.**
- 2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione.**

#### **Art. 4**

##### **Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

- 1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.**
- 2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.**

#### **Art.5**

##### **Concessione e/o autorizzazione**

- 1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità Comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).**
- 2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.**
- 3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.**
- 4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art.2 del presente Regolamento.**
- 5. Per le occupazioni temporanee invece, dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art. 2 del presente Regolamento.**
- 6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.**

#### **Art. 6**

##### **Occupazioni d'urgenza**

- 1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.**
- 2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso**

negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

#### **Art.7**

##### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 20 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

#### **Art.8**

##### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
  - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
  - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
  - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
  - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione temporanea;
  - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

#### **Art.9**

##### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di interesse pubblico (art.41, comma 1).
2. In caso di revoca, l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quanto altro.

**Art.10**  
**Obblighi del concessionario**

- 1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.**
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti Uffici Comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.**
- 3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.**
- 4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.**

**Art.11**  
**Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

- 1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive ed aree pubbliche, il Responsabile del Servizio competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.**

**Art.12**  
**Costruzione gallerie sotterranee**

- 1. Ai sensi dell'art.47, comma 4 del D.Lgs. n.507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.**

**Art.12 bis**  
**Gestione del servizio**

**Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507. A tal fine si applicano le disposizioni previste dagli artt.25 e seguenti del suddetto D.Lgs.507/93.**

## **Capo II**

# **DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA**



Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs.15 novembre 1993 n.507 e del D.Lgs. n.56 del 28 dicembre 1993.

#### **Art.13**

##### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla ----- classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507.

#### **Art.14**

##### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art.42, comma 3 del D.Lgs. 507/93, il territorio di questo comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42.

#### **Art.15**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 2002 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art.42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48, del D.lgs. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o delle tassazione riferiti, tranne l'art.48, alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:
  - 1° categoria 100%;
  - 2° categoria 50%;
4. Per le misure previste dall'art.48 del D.Lgs. 507/93 non opera la graduazione in categoria, essendo la stessa assorbita da quella espressamente recata dalla disposizione di cui al comma 1 del suddetto art.48.

#### **Art. 16**

##### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

**Art. 17**  
**Durata dell'occupazione**

- 1. Ai sensi dell'art.42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:**
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;**
  - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.**

**Art.18**  
**Criterio di applicazione della tassa**

- 1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.**
- 2. Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.**
- 3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quanto altro oggetto del tributo sono incluse nelle DUE categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.**
- 4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.**

**Art.19**  
**Misura dello spazio occupato**

- 1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.**
- 2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. o metro lineare superiore.**
- 3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno 30 cm. dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo: viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.**

**Art.20**  
**Passi carrabili**

- 1. Ai sensi dell'art.44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.**
- 2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di 100 cm.**

#### **Art.21**

##### **Autovetture per trasporto pubblico**

- 1. Ai sensi dell'art.44, comma 12, del citato D.lgs. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.**
- 2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.**

#### **Art.22**

##### **Distributori di carburanti**

- 1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.**
- 2. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.**
- 3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di litri 1.000 degli altri serbatoi.**
- 4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.**
- 5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.**
- 6. Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4 comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.44 del D.lgs.507/93.**

#### **Art.23**

##### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**

- 1. Ai sensi dell'art.48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.**

#### **Art.24**

##### **Occupazioni temporanee**

- 1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.**
- 2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:**
  - a) fino a 12 ore: riduzione del 50%;**
  - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.**
- 3. Per le occupazioni temporanee si applica:**
  - a) fino a 14 giorni tariffa intera;**
  - b) oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 20% di riduzione;**
  - c) oltre i 30 giorni il 50% di riduzione.**

4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi condutture ed impianti in genere, la tassa è applicata e determinata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

#### **Art.25**

#### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari**

1. Ai sensi dell' art. 46, comma 1, e art.47 comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell' art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del 1° comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di €. 25,82, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

#### **Art.26**

#### **Maggiorazioni della tassa**

1. Ai sensi dell' art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

#### **Art.27**

#### **Riduzione della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
  - a) ai sensi dell'art.42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
  - b) ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50%;
  - c) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%;
  - d) ai sensi dell'art.44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%;
  - e) ai sensi dell'art.44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art.20 del presente Regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i mq. 9, la tariffa è calcolata in ragione del 10%;
  - f) ai sensi dell'art.44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo 3° comma dell'art.31 del presente Regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa

richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.

- g) ai sensi del comma 9, art. 44, la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- h) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa è ridotta al 30%.

#### **Art.28**

##### **Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art.44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **Art.29**

##### **Riduzione tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art.42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
2. Ai sensi dell'art. 45:
  - Comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50%;
  - Comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
  - Comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
  - Comma 5 – Per le occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, si applica la tariffa ridotta del 50%;
  - Comma 5 art. 42 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale udienza, le superfici sono calcolate in misura del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
  - Comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
  - Comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

- **Comma 6 – Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 70%;**
- **Comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni con autovetture realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 50%.**

**Art. 30**  
**Esenzione della tassa**

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art.49 del D.Lgs.507/93:**
  - a) **occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;**
  - b) **le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto;**
  - c) **le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea;**
  - d) **le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un’ora qualora sia stabilita nei Regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;**
  - e) **le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;**
  - f) **le occupazioni di aree cimiteriali;**
  - g) **gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.**
  
- 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:**
  - a) **commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;**
  - b) **occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;**
  - c) **occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ ora;**
  - d) **occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;**
  - e) **occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.**

**Art. 31**  
**Esclusione della tassa**

- 1. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o**

al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio Statale.
3. Ai sensi dell' art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

### **Art.32 Sanzioni**

#### **1. Soprattasse**

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs.507/93;
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10%;
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

#### **2. Pene pecuniarie:**

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da €. 25,82 a €. 77,47, da determinare a base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario Responsabile del Servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

### **Art.33 Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio del medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a €.0,52 per difetto se la frazione non è superiore a €. 0,26 o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

**Art. 34**  
**Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**Art.35**  
**Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2572 del Codice Civile.

**Art.36**  
**Norme transitorie**

1. La tassa per l'anno 2003 è dovuta come segue ai sensi dell'art. 56:
  - Comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 2003, devono presentare denuncia di cui al titolo 1 art. 3 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
  - Comma 4 – Per le occupazioni di cui all'art.25, comma 1 del presente Regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 2003, aumentato del 10% con una tassa minima di €. 25,82;
  - Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 2003, aumentate del 50%;
  - Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D.Lgs.507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del D.P.R. n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al -----.

**Art.37**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.





## **Comune di SILIQUA**

Provincia di Cagliari

Via Mannu n°32 – 09010 SILIQUA - CA

Tel.: 0781/7801220 – Fax: 0781/7801228

E-mail: [attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it](mailto:attivitaproductive@comune.siliqua.ca.it)

### **SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

## **TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

---

### **PARTE I**

#### **- OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE**

#### **- CRITERI DI DISTINZIONE**

#### **- GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

#### **- SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in DUE categorie (Zona A e B).
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. (metri quadrati) o ml. (metri lineari). Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
  - del 50% sino a 100 mq.;
  - del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.;
  - del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V.

**PARTE II**  
**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

n.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIE	
		CAT I	CAT. II
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale.....per mq.	€ 17,56	€ 8,78
2.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Riduzione 50%) .....per mq.	€ 8,78	€ 4,39
2.3	Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione 30%)..per mq.	€ 5,27	€ 2,63
2.4	<b>PASSI CARRABILI:</b>		
2.4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione 50%).....per mq.	€ 8,78	€ 4,39
2.4.2.	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione 50%).....per mq.	€ 8,78	€ 4,39
2.4.3	<b>PASSI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE:</b>		
	- superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria intera;		
	- oltre mq.9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Riduzione 50%).....per mq.	€ 8,78	€ 4,39
2.4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Riduzione 10%).....per mq.	€ 1,75	€ 0,88
2.4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione 30%).....per mq.	€ 5,27	€ 2,63
2.5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	€ 17,56	€ 8,78

**PARTE III**  
**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al punto n. 4 della PARTE I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 Giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

		TARIFFA PER CATEGORIE	
n.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	CAT I	CAT. II
2.1	Occupazione ordinaria del suolo pubblico.....per mq.	€ 1,03	€ 0,52
2.2	Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale (Riduzione 50%) .....per mq.	€ 0,52	€ 0,26
2.3	Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi o aree per le quali è corrisposta la tassa (Riduzione 30%).....per mq.	€ 0,31	€ 0,15
2.4	Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 50%)	€ 1,55	€ 0,77
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione 50%) .....per mq.	€ 0,52	€ 0,26
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.....per mq.	€ 0,21	€ 0,10
2.7	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Riduzione 70%).....per mq.	€ 0,31	€ 0,15
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione 50%).....per mq.	€ 0,52	€ 0,26
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione 80%).....per mq.	€ 0,21	€ 0,10
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che verifichino con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (Riduzione 50%)...per mq.	€ 0,52	€ 0,26

**PARTE IV**  
**OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

### 3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

#### Occupazioni soprasuolo o sottosuolo PERMANENTI

		TARIFFA PER CATEGORIE	
n.	OCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	CAT. I	CAT. II
3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con i criteri di cui al punto 2 Parte IV per Km lineare o frazione	€ 258,23	€ 129,11
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni.	€ 25,82	€ 12,91
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	€ 103,29	€ 51,64
3.4	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€ 20,66	€ 10,33

**4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3 PARTE IV, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.**

**5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:**

#### Occupazioni soprasuolo o sottosuolo TEMPORANEE

		TARIFFA PER CATEGORIE	
n.	OCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	CAT. I	CAT. II
5.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni: -fino a 1 Km lineare..... -superiore al Km lineare.....	€. 5,16 €. 7,74	€. 2,58 €. 3,87
5.2	Occupazioni di cui al punto n.5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: -del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni -fino ad 1 Km lineare..... superiore al Km lineare.....	€. 6,71 10,07	€. 3,36 €. 5,03
5.3	Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni; la tassa è maggiorata del 50% -fino ad 1 Km lineare..... superiore al Km lineare.....	€. 7,75 €. 11,62	€. 3,87 €. 5,81
5.4	Occupazioni di durata superiore a 180 giorni; la tassa è maggiorata del 100% -fino ad 1 Km lineare..... superiore al Km lineare.....	€. 10,33 15,49	€. 5,16 €. 7,75

**PARTE V**  
**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

<b>N.</b>	<b>LOCALITA' DOVE E' SITUATO L'IMPIANTO</b>	<b>TARIFFA</b>
<b>A</b>	<b>Centro abitato</b>	<b>€ 30,99</b>
<b>B</b>	<b>Zona Limitrofa</b>	<b>€ 25,82</b>
<b>C</b>	<b>Sobborghi e Zone periferiche</b>	<b>€ 15,49</b>
<b>D</b>	<b>Frazioni</b>	<b>€ 5,16</b>

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
6. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto (1/5) ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri di altri serbatoi.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, punto 2.1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori

**PARTE VI**  
**DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e del soprasuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

<b>N.</b>	<b>LOCALITA' DOVE E' SITUATO L'IMPIANTO</b>	<b>TARIFFA</b>
<b>A</b>	<b>Centro abitato</b>	<b>€ 10,33</b>
<b>B</b>	<b>Zona Limitrofa</b>	<b>€ 7,75</b>
<b>C</b>	<b>Frazioni, Sobborghi, Zone periferiche</b>	<b>€ 5,16</b>

**PARTE VII**  
**DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno \_\_\_\_-esclusi quelli già iscritti al ruolo- devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di adozione del Regolamento.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al punto n.2.5 della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno \_\_\_\_ è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno \_\_\_\_\_, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno \_\_\_\_\_ è pari all'importo dovuto per il \_\_\_\_\_, aumentato del 10%, con una tassa minima di €. 25,82.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti il \_\_\_\_\_ sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al \_\_\_\_\_ incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno \_\_\_\_ e per quelli successivi, sempre che non si verificano variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno\_\_\_\_\_, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario Responsabile del Servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto al pagamento.